

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
637/2013/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI DISP_{BT}, RCV, E RCV_I, DEL CORRISPETTIVO PCV
APPLICATO AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E
MODIFICHE AL TIV**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 2007, n. 349/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 583/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 608/2013/R/eel;
- la nota della Direzione Mercati 18 ottobre 2013, prot. Autorità 33705, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: nota 18 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica nei casi in cui le reti dell'impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione di un operatore del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione, attraverso la componente *RCV* o, nel caso in cui l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice in forma integrata, attraverso la componente *RCV_i*, il cui livello risulta inferiore a quello del corrispettivo *PCV* al fine di tener conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela rispetto a un venditore del mercato libero;
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV* e *RCV_i* sia restituita, mediante la componente *DISP_{BT}*, ai clienti finali in maggior tutela e ai clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
- la deliberazione 583/2012/R/eel ha:
 - modificato il TIV aggiornando i livelli delle componenti *RCV*, *RCV_i*, e *DISP_{BT}* e del corrispettivo *PCV* applicato ai clienti non domestici, a seguito del procedimento di riforma dei meccanismi di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali (articolo 1);
 - previsto uno specifico meccanismo di compensazione istituito per l'anno 2012, al fine di consentire l'applicazione dei livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* definiti per l'anno 2013 anche con riferimento all'anno 2012 (articolo 2);
- il procedimento di riforma ha comportato che il riconoscimento della morosità dei clienti finali avvenisse mediante la definizione del livello di *unpaid ratio*, vale a dire del tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale pari a 24 mesi, da applicare al fatturato dei clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- la definizione del livello di *unpaid ratio* da riconoscere è stata fatta sulla base dei livelli di tale tasso rilevati presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti e tenendo conto del beneficio derivante dalla possibilità di ricorso al Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09 da parte di detti esercenti;
- fermo restando l'unicità a livello nazionale del prezzo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela, la modifica dei livelli dei corrispettivi e delle

componenti sopra richiamati ha altresì comportato che la remunerazione degli esercenti la maggior tutela risultasse differenziata per le diverse tipologie di clienti finali e ulteriormente distinta in base alle diverse zone territoriali definite ai sensi della richiamata deliberazione 583/2012/R/eel (Centro Nord e Centro Sud);

- il comma 39.4 del TIV, così come modificato dalla deliberazione 583/2012/R/eel, prevede che il livello degli oneri relativi alla morosità utilizzato per la definizione delle componenti *RCV* e *RCV_i* sia aggiornato entro il 31 dicembre 2013 e definisce, ai fini di tale aggiornamento, appositi obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in capo agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la nota 18 ottobre 2013 è stata formulata, ai sensi del comma 39.4, del TIV, un'apposita richiesta dati nei confronti degli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni atta ad acquisire informazioni, distinte per clienti domestici e clienti non domestici e per ambiti territoriali, in relazione alla diversa incidenza del fenomeno della morosità;
- dai dati raccolti è emerso che:
 - a livello nazionale l'*unpaid ratio* a 24 mesi è pari a 1,53%, con un incremento di circa il 29% rispetto al livello rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2013;
 - si conferma che il valore dell'*unpaid ratio* presenta significative differenziazioni sia a livello territoriale, che tra clienti domestici e non domestici e, con riferimento ai clienti domestici, si osserva altresì che il livello dell'*unpaid ratio* a 24 mesi risulta in linea, se non in miglioramento, rispetto a quanto rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2013;
 - in almeno uno dei casi osservati, il suddetto incremento risulta particolarmente influenzato dalla presenza di mancati incassi legati alla fatturazione, da parte dell'esercente la maggior tutela, di importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi relativi all'evidenziazione, da parte dell'impresa di distribuzione, di prelievi fraudolenti di alcuni clienti finali (di seguito: morosità per prelievi fraudolenti);
 - nello specifico, a livello nazionale, l'*unpaid ratio* a 24 mesi, al netto della morosità per prelievi fraudolenti, risulta pari a 1,29%, con un incremento di circa il 9% rispetto al livello rilevato in base ai dati utilizzati per la determinazione relativa all'anno 2013;
- in coerenza con le attuali modalità di riconoscimento della remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il livello di *unpaid ratio* definito considerando solo le informazioni relative agli esercenti la maggior tutela più efficienti, tra quelli destinatari della richiesta dati di cui alla nota 18 ottobre 2013 risulta pari, al netto della morosità per prelievi fraudolenti, a:
 - 0,3592% per i clienti domestici, zona Centro Nord, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (-15,67%);
 - 0,7925% per i clienti domestici, zona Centro Sud, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (-16,20%);
 - 1,0666% per i clienti non domestici, zona Centro Nord, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (-6,43%);

- 3,5419% per i clienti non domestici, zona Centro Sud, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (+27,42%);
- per contro, i livelli dell'*unpaid ratio* a 24 mesi definiti secondo i medesimi criteri sopra riportati e tendendo altresì conto della morosità per prelievi fraudolenti risultano pari a:
 - 0,3619% per i clienti domestici, zona Centro Nord, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (-15,03%);
 - 1,1073% per i clienti domestici, zona Centro Sud, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (+ 17,09%);
 - 1,0789% per i clienti non domestici, zona Centro Nord, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (-5,35%);
 - 4,7035% per i clienti non domestici, zona Centro Sud, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2013 (+69,21%);
- i prelievi fraudolenti sono un fenomeno tendenzialmente circoscritto in alcune aree e, conseguentemente, il riconoscimento della morosità connessa a tale fenomeno deve essere operato selettivamente attraverso meccanismi separati rispetto all'aggiornamento delle componenti *RCV* e *RCV_i* che riguardano tutti gli esercenti la maggior tutela;
- in particolare, i suddetti meccanismi di riconoscimento degli oneri per la morosità per prelievi fraudolenti devono contemperare l'esigenza di garantire la corretta remunerazione degli esercenti la maggior tutela che rilevano tale fenomeno e, al contempo, l'esigenza di mantenere l'incentivo sui medesimi esercenti ad effettuare le migliori politiche di gestione e recupero del credito;
- la copertura della necessità di gettito conseguente ai meccanismi di riconoscimento degli oneri per la morosità per prelievi fraudolenti deve tenere conto che la disciplina in materia di perequazione che si applica alle imprese di distribuzione a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard prevede, a decorrere dall'anno 2012 e anche per l'anno 2013:
 - l'introduzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra imprese di distribuzione;
 - che gli importi che le imprese di distribuzione sono tenute a versare o a ricevere in applicazione di tale meccanismo transitorio siano rivisti in considerazione di eventuali rettifiche relative agli anni di applicazione del medesimo meccanismo;
- la quantificazione di rettifiche in aumento dei prelievi, che deriva principalmente dall'evidenziazione, da parte dell'impresa di distribuzione, di prelievi fraudolenti dei clienti finali, comporta una riduzione delle perdite effettive e diminuisce gli importi che le imprese di distribuzione sono eventualmente tenute a ricevere dal meccanismo transitorio; pertanto il beneficio derivante dalle suddette rettifiche dovrebbe concorrere alla riduzione, a favore dei clienti finali, della necessità di gettito futura relativa al meccanismo di riconoscimento morosità per prelievi fraudolenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le attuali modalità di determinazione delle componenti *RCV* e *RCV_i* prevedono il riconoscimento agli esercenti la maggior tutela di una remunerazione del capitale investito netto determinata considerando un tasso di remunerazione le cui variabili rilevanti sono definite in coerenza con quelle utilizzate per la determinazione delle

- tariffe per i servizi di rete; e che il parametro relativo al tasso nominale delle attività prive di rischio è stato aggiornato al ribasso con la deliberazione 607/2013/R/eel;
- ai fini della determinazione della congrua remunerazione del capitale investito netto degli esercenti la maggior tutela devono peraltro essere tenute maggiormente in considerazione le peculiarità dell'attività della vendita al dettaglio (caratterizzate da una preponderante rilevanza del livello del capitale circolante netto nell'ambito del capitale investito netto in quanto tali imprese sono *non capital intensive*), che possono comportare una differenziazione rispetto alle variabili rilevanti utilizzate per la determinazione delle tariffe per i servizi di rete con particolare riferimento:
 - a) alla non coerenza tra l'utilizzo di un tasso di remunerazione reale da applicare ad un livello del capitale investito netto principalmente composto dal capitale circolante netto, per il quale non è prevista una rivalutazione annuale dell'importo riconosciuto;
 - b) al livello del *tax rate* utilizzato, in ragione dell'impatto che le imposte, con particolare riferimento all'IRAP, possono avere in funzione della diversa struttura aziendale delle società che svolgono l'attività di vendita rispetto a quelle che svolgono l'attività di distribuzione;
 - il livello del capitale circolante netto utilizzato ai fini del riconoscimento della remunerazione del capitale investito netto deve continuare a tenere conto della presenza di una esplicita remunerazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali serviti in maggior tutela, operata mediante il già descritto ricorso al tasso di *unpaid ratio* da applicare al fatturato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere i livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* alla luce delle informazioni acquisite con la nota del 18 ottobre 2013, mantenendo la differenziazione di tali livelli sia per le diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela (domestici e non domestici), sia in base ai diversi ambiti territoriali attualmente previsti dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
- fissare i livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* prevedendo di:
 - utilizzare il livello di *unpaid ratio* a 24 mesi rilevato presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti e considerare il beneficio derivante dalla possibilità di ricorso, da parte dei medesimi esercenti, al Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09, in coerenza con la metodologia di riconoscimento utilizzata per la definizione delle componenti relative all'anno 2013;
 - escludere dalla determinazione del suddetto livello la morosità dei clienti finali per prelievi fraudolenti;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di riconoscimento degli oneri per morosità per prelievi fraudolenti, al fine di prevedere modalità selettive e incentivanti per gli esercenti coinvolti finalizzati alla minimizzazione degli oneri derivanti dai suddetti prelievi fraudolenti, stabilendo al contempo, anche in ragione della rilevanza del fenomeno, un meccanismo transitorio di compensazione degli oneri per morosità per prelievi fraudolenti definito sulla base di criteri prudenziali;
- in particolare, stabilire che il meccanismo transitorio di compensazione degli oneri per morosità per prelievi fraudolenti:

- a) preveda il riconoscimento di un differenziale del livello dell'*unpaid ratio*, da applicare agli importi fatturati nel periodo relativo alla richiesta dati di cui alla nota 18 ottobre 2013 e non incassati a distanza di 24 mesi, determinato sulla base delle informazioni acquisite con la medesima nota del 18 ottobre 2013;
- b) si applichi ai soli esercenti la maggior tutela che attestino che, nel periodo di riferimento utilizzato per l'aggiornamento delle componenti *RCV* e *RCV_i*, abbiano fatturato importi per ricostruzioni di consumi derivanti dall'evidenziazione da parte dell'impresa di distribuzione di prelievi fraudolenti;
- c) preveda che ai fini del suddetto riconoscimento gli esercenti presentino istanza presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), allegando, oltre all'attestazione di cui alla precedente lettera b), la documentazione necessaria ai fini della determinazione degli importi da riconoscere e l'attestazione delle azioni poste in essere ai fini di provvedere al recupero dei crediti anche nei casi di prelievi fraudolenti.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- modificare i livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* anche al fine di rivedere le attuali modalità di quantificazione del livello di remunerazione del capitale investito netto al fine di tenere conto:
 - della modifica del parametro relativo al tasso nominale delle attività prive di rischio, aggiornato con la deliberazione 607/2013/R/eel;
 - dell'utilizzo, ai fini della remunerazione dell'attività di vendita, del tasso di remunerazione nominale;
 - di un criterio di quantificazione del livello del capitale circolante netto effettuato sulla base della stima dell'esposizione media, determinata in considerazione delle tempistiche di pagamento e di incasso degli esercenti la maggior tutela, escludendo i casi di mancato pagamento in quanto già coperti attraverso il riconoscimento del livello di *unpaid ratio*;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione del livello delle imposte convenzionali da utilizzare per la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, prevedendo che nell'ambito del suddetto provvedimento siano altresì definiti appositi meccanismi affinché il riconoscimento abbia efficacia anche con riferimento all'anno 2014.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- rivedere, anche alla luce degli aggiornamenti dei livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* sopra evidenziati, il livello del corrispettivo *PCV* applicato ai clienti finali non domestici al fine di mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti in considerazione dell'impatto della morosità dei medesimi anche nel mercato libero;
- mantenere l'unicità a livello nazionale del corrispettivo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela, rivedendo il livello della componente *DISP_{BT}* applicata ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela al fine di tenere conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, delle modalità di remunerazione del servizio previste dal presente provvedimento e, per i clienti domestici, in coerenza con la differenziazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura per scaglioni di consumo di cui alla deliberazione 607/2013/R/eel;

- prevedere che il livello della componente *DISP_{BT}* tenga altresì in considerazione la necessità di gettito derivante dal meccanismo di riconoscimento transitorio della morosità per prelievi fraudolenti, e dimensionare detta componente al fine di recuperare la necessità di gettito in due anni, anche tenuto conto delle modalità incentivanti di riduzione delle perdite di rete previste per le imprese di distribuzione e dell'impatto sul sistema dei meccanismi di perequazione previsti sul tema;
- in ragione della rilevanza del fenomeno della morosità e dell'incertezza sulla sua potenziale evoluzione nel futuro, prevedere che il livello delle componenti *RCV* e *RCV_i* sia aggiornato entro il 31 dicembre 2014, mantenendo a tal fine gli appositi obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in capo agli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali, attualmente previsti nel TIV;
- adeguare ai fini di quanto sopra le disposizioni del TIV, tenendo in considerazione che l'impatto economico dell'aggiornamento della componente *DISP_{BT}* della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni al TIV

1. Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1, dopo la definizione di **“piccole imprese”**, è aggiunta la seguente definizione:
 - **“prelievi fraudolenti:** sono prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributtrice, per le quali la medesima impresa distributtrice ha evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;”;
 - b. all'articolo 1, dopo la definizione di **“legge n. 125/07”** è aggiunta la seguente definizione:
 - **“D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:** è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;”;
 - c. dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

“Articolo 16bis

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti

- 16bis.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti e le relative modalità di partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la maggior tutela.

16bis.2 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 16bis.1, è istituito un meccanismo transitorio di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti, in relazione agli oneri per morosità legati a prelievi fraudolenti relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011.

16bis.3 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 16bis.2, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

- a) l'attestazione dell'esercente la maggior tutela di avere fatturato, nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, importi relativi a prelievi fraudolenti, accompagnata da una dichiarazione dell'impresa distributrice che ha effettuato la ricostruzione dei consumi relativa a tali prelievi che attesti la natura fraudolenta dei medesimi;
- b) gli importi complessivamente fatturati ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, nonché i relativi importi incassati a 24 mesi;
- c) gli importi fatturati ai clienti del servizio di maggior tutela e relativi ai prelievi fraudolenti nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, nonché i relativi importi incassati a 24 mesi;
- d) l'attestazione delle azioni poste in essere ai fini del recupero degli importi non incassati relativamente agli importi di cui alla precedente lettera c).

Gli importi di cui alle lettere b) e c) devono essere distinti per ciascun mese del periodo considerato, per ciascuna regione o aggregazione di regioni e per ciascuna tipologia contrattuale *c*.

16bis.4 Le dichiarazioni oggetto dell'istanza di cui al comma 16bis.3 sono effettuate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

16bis.5 Ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato l'istanza di cui al comma 16bis.3, ha diritto a ricevere l'ammontare relativo al meccanismo transitorio di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti pari a:

$$Comp_{pf} = \sum_{z,c} \Delta UR_{z,c} * FATT_{z,c}^{RIF}$$

dove:

- $\Delta UR_{z,c}$ sono i parametri dell'incremento riconosciuto del livello di *unpaid ratio* differenziati per zona territoriale *z* e per tipologia contrattuale *c*, pari ai valori di cui alla Tabella 2;
- $FATT_{z,c}^{RIF}$ sono, relativamente a ciascuna zona territoriale *z*, gli importi complessivamente fatturati, in ciascun mese del periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 alla tipologia contrattuale *c*, dichiarati dall'esercente la maggior tutela.

16bis.6 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 30 aprile 2014 la Cassa determina le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 16bis.3;
- b) entro il 30 giugno 2014 ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla Cassa, secondo le modalità di cui alla precedente lettera a);
- c) entro il 31 ottobre 2014, la Cassa comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 16bis.5;
- d) entro il 31 dicembre 2014, la Cassa liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 62 del TIT;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dal 31 dicembre 2014, la Cassa provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a partire dall'1 gennaio 2015.”;

d. all'articolo 39, il comma 39.4 è sostituito dal seguente comma:

“39.4 Le componenti RCV e RCV_i sono aggiornate entro il 31 dicembre 2014, al fine di tenere conto dell'andamento degli oneri relativi alla morosità da riconoscere e della necessità di definire un percorso di efficientamento nella gestione del credito connesso ai clienti morosi. A tal fine gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali sono tenuti a inviare all'Autorità le informazioni necessarie per tale aggiornamento secondo il dettaglio richiesto mediante apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità.”;

e. all'articolo 39, dopo il comma 39.4 è aggiunto il seguente comma:

“39.5 Con successivo provvedimento sono definite le modalità di determinazione del livello delle imposte ai fini della quantificazione delle componenti RCV e RCV_i e sono altresì definiti appositi meccanismi affinché tale determinazione abbia efficacia anche con riferimento all'anno 2014.”.

f. le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
	lettera a)	lettera c)	lettera b)

		Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014	3000,00	7378,67	0,197

Tabella 2: Parametro $\Delta UR_{z,c}$ di cui al comma 16bis.5

Zona territoriale	Livello parametro $\Delta UR_{z,c}$ (%)		
	lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per \square l'illuminazione pubblica
Centro Nord	0,003%	0,012%	-
Centro Sud	0,315%	1,162%	-

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014	-91,59	-0,003

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad

alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014	-1426,77

		centesimi di euro/kWh		
		Periodo di applicazione		
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014
0	900	0,049	0,053	0,055
901	1800	0,049	0,053	0,055
1801	2640	0,414	0,454	0,474
2640	3540	0,810	0,887	0,926
3541	4440	0,810	0,887	0,926
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
	Da 01/01/2014	-806,51

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014	1809,52	4461,62	0,098
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014	2051,36	8126,11	0,178

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014	1447,62	3569,30	0,080
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014	1641,09	6500,89	0,140

Articolo 3
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
2. Il presente provvedimento ed il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
3. Il TIV, come modificato, entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni